



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10408 del 2022, proposto da

Fiore s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Migliarotti, domiciliata *ex art. 25 c.p.a.* presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

***contro***

Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato; Segretariato generale del Ministero della Cultura; Unità di missione per l'attuazione del Pnrr;

***nei confronti***

Comune di Milis, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Mazzeo, domiciliato *ex art. 25 c.p.a.* presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

Delizie Reali s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero e Concetta Borgese,

domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

Comune di Catania; Provincia di Potenza; Comune di Erice; Comune di Bovino; Ministero della cultura – Museo di Capodimonte;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto del Segretario generale del Ministero della cultura n. 505 del 21.6.2022 – emesso nell'ambito dell' "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" – con il quale è stata approvata la graduatoria delle proposte ammesse al finanziamento nell'ambito della MacroArea SUD, nella parte in cui ha assegnato alla ricorrente 4 punti per il criterio 1.b, ovvero nella parte in cui ha assegnato 1 punto alla ricorrente per il criterio C, ovvero, in via gradata, nella parte in cui ha utilmente collocato in graduatoria la società Delizie Reali;

- dell'autorizzazione (ove esistente) del Ministero della cultura – Bosco di Capodimonte concessa a Delizie Reali s.c. a r.l. per l'accesso alla domanda di finanziamento;

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso agli atti e ai documenti della Delizie Reali s.c. a r.l. adottato dal Ministero della cultura con nota prot. 26909-P del 19.8.2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto altresì di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo, autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

- la ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimare; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

- l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

Ritenuto che la pubblicazione in questione va effettuata entro l'11.10.2022, con ulteriore termine sino al 18.10.2022 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

fissa per la discussione del merito l'udienza del 17.1.2023;

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Marco Bignami, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mario Alberto di Nezza**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**